

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO PREVENZIONE

Spett.le

Direzione VVF Abruzzo
Pec: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it

e p.e.

Ing. Fabrizio RIGHETTI
Pec: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Dott. Giacomo SANSONI
Pec: pescara-ricerca@postacert.inail.it

OGGETTO: Decreto del Presidente del CTR Abruzzo prot. 51 del 31/5/2017.
Trasmissione atti.-

Si trasmette in allegato la segnalazione di violazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015 come ricevuta dal coordinatore della commissione di cui al decreto in oggetto.

IL COMANDANTE
(MALIZIA)

Spett.le Direzione VVF Abruzzo
Pec: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it

e p.c. Ing. Fabrizio RIGHETTI
Pec: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Dott. Giacomo SANSONI
Pec: pescara-ricerca@postacert.inail.it

tramite Comando VVF di CHIETI

Oggetto: Decreto del Presidente del CTR Abruzzo prot. 51 del 31/5/2017. Comunicazione violazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 105/2015.-

Con riferimento all'incarico trasmesso con prot. n. 8327 del 31.05.2017, facendo seguito al rapporto finale di ispezione datato 20.10.2017 ed al punto 11 del decreto di cui in oggetto, che per miglior comprensione si riscrive integralmente di seguito,

"11. Nel caso in cui la Commissione nel corso della verifica ispettiva riscontrasse presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 105/2015 informerà tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio tramite la scrivente Direzione Regionale Vigili del Fuoco."

si comunica che, come evidenziato al punto 6.i a pagina 19 dello stesso rapporto, il gestore non ha revisionato il piano di emergenza PEI nei termini stabiliti dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs 105/2015, che si riporta di seguito:

"Art. 20 - Piano di emergenza interna

3. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante."

Più esattamente il PEI trasmesso in allegato all'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza in data 30.05.2016 - allegato I.6 del RdS - è datato novembre 2013 e alla data dei sopralluoghi effettuati dalla commissione non si ha evidenza di ulteriori revisioni.

Tanto si comunica ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs 105/2015 per l'eventuale seguito di competenza.

Chieti, li 31/10/2017

Il Coordinatore della Commissione Ispettiva
Arch. Giovanni Battista DE ROSA

